



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 luglio 2011 (20.07)  
(OR. en)**

**13105/11**

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0189 (NLE)**

**ANTIDUMPING 68  
COMER 149**

**PROPOSTA**

---

Mittente:	la Commissione
Data:	18 luglio 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 438 definitivo
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

---

All.: COM(2011) 438 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 18.7.2011  
COM(2011) 438 definitivo

2011/0189 (NLE)

Proposta di

### **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009**

## **RELAZIONE**

### **1. Contesto della proposta**

#### **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>1</sup> (in appresso "regolamento di base") nel procedimento relativo al riesame delle misure applicabili alle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese.

#### **Contesto generale**

La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità alle disposizioni sostanziali e procedurali del regolamento di base.

#### **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Nel luglio 2005 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1175/2005<sup>2</sup>, uno specifico dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario originario della Cina.

#### **Coerenza con altre politiche e obiettivi dell'Unione**

Non pertinente.

### **2. Consultazione delle parti interessate e analisi d'impatto**

#### **Consultazione delle parti interessate**

Le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante l'inchiesta, in conformità alle disposizioni del regolamento di base.

#### **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

#### **Valutazione d'impatto**

La presente proposta è il risultato dell'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

---

<sup>1</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>2</sup> GU L 189 del 21.7.2005, pag. 15.

### **3. Elementi giuridici della proposta**

#### **Riassunto delle misure proposte**

L'allegata proposta di regolamento del Consiglio si basa sui risultati dell'inchiesta sul rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

Si propone quindi che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento, al fine di prorogare le misure attualmente in vigore per un periodo di cinque anni.

#### **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

#### **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà non è quindi applicabile.

#### **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità, poiché il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base sopra menzionato e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

#### **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

### **4. Incidenza sul bilancio**

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>3</sup> ("regolamento di base"), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 2, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("la Commissione"), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

### **A. PROCEDURA**

#### **1. Misure in vigore**

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1175/2005<sup>4</sup> il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario ("BaCO<sub>3</sub>") originario della Repubblica popolare cinese ("RPC"). L'aliquota dello specifico dazio definitivo variava da 6,3 € a 56,4 € per tonnellata.

#### **2. Domanda di riesame in previsione della scadenza**

- (2) In seguito alla pubblicazione, nel marzo 2010, di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di BaCO<sub>3</sub> originarie della RPC<sup>5</sup>, il 19 aprile 2010 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (3) La domanda di riesame in previsione della scadenza è stata presentata dalla società Solvay & CPC Barium Strontium GmbH & Co. KG ("il richiedente"), unico produttore di BaCO<sub>3</sub> dell'Unione europea, che rappresenta il 100% della produzione

---

<sup>3</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>4</sup> GU L 189 del 21.7.2005, pag. 15.

<sup>5</sup> GU C 78 del 27.3.2010, pag. 4.

complessiva dell'Unione di BaCO3. La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

- (4) Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, l'esistenza di elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*<sup>6</sup> ("avviso di apertura").

### **3. Inchiesta**

#### *3.1. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo considerato*

- (5) L'inchiesta relativa alla persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo che va dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 ("periodo dell'inchiesta di riesame" o "PIR").
- (6) L'esame delle tendenze necessario per la valutazione del rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo che va dal 1° gennaio 2007 alla fine del PIR ("periodo considerato").

#### *3.2. Parti interessate dall'inchiesta*

- (7) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame il produttore richiedente dell'Unione, i produttori esportatori della RPC, gli importatori/operatori commerciali, gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati e le loro associazioni, i produttori del paese di riferimento e le autorità della RPC.
- (8) La Commissione ha inoltre dato alle parti interessate la possibilità di comunicare per iscritto il loro punto di vista e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.
- (9) Visto l'elevato numero di produttori esportatori cinesi elencati nella domanda, nell'avviso di apertura è stata presa in considerazione l'opportunità di ricorrere al campionamento per determinare il dumping e il rischio di persistenza del dumping, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
- (10) Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario il campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori sono stati invitati a contattare la Commissione e a fornire, come richiesto nell'avviso di apertura, informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame svolte nel periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010.
- (11) Solo tre società o gruppi di società della RPC hanno risposto alla Commissione e di conseguenza si è deciso che il campionamento non era necessario per i produttori esportatori cinesi.

---

<sup>6</sup> GU C 192 del 16.7.2010, pag. 4.

- (12) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a quelle che hanno richiesto un questionario entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (13) Al questionario hanno risposto il produttore richiedente dell'Unione e il suo agente collegato, nove utilizzatori, quattro importatori, due produttori esportatori cinesi e due produttori dei possibili paesi di riferimento. Uno dei produttori esportatori cinesi che hanno partecipato al campionamento ha deciso di non collaborare ulteriormente al procedimento.
- (14) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio e per valutare l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti società:
- a) *il produttore dell'Unione che ha presentato la domanda*
    - Solvay & CPC Barium Strontium GmbH & Co. KG, Hannover e la sua società collegata Solvay Bario e Derivati SpA., Massa
  - b) *i produttori esportatori della RPC*
    - Zaozhuang Yongli Chemical Co., Ltd., Shangdong Province
    - Guizhou Red Star Developing Import & Export Co., Ltd., Guizhou Province
  - c) *il produttore del paese di riferimento (India):*
    - Solvay Vishnu Barium Private Limited, Hyderabad
  - d) *gli importatori*
    - Norkem Limited, Knutsford, Regno Unito
    - L'Aprochimide Srl, Muggio, Italia
  - e) *l'utilizzatore*
    - Technische Glass Illmenau GmbH, Illmenau, Germania.

## B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

### 4. Prodotto in esame

- (15) Il prodotto in esame è lo stesso dell'inchiesta precedente ed è così definito: carbonato di bario con un tenore di stronzio superiore allo 0,07% in peso e un tenore di zolfo superiore allo 0,0015% in peso, in polvere, in forma pressata granulare o calcinata granulare, originario della RPC, classificato attualmente al codice NC 2836 60 00.
- (16) Il BaCO<sub>3</sub> è utilizzato principalmente nell'industria del mattone e delle tegole, nel settore della ceramica e nella produzione di ferrite. Esso è stato utilizzato precedentemente nella produzione di tubi a raggi catodici (TRC) per televisori, ma

quest'applicazione è scomparsa nell'UE in seguito alla loro sostituzione con schermi al plasma e LCD.

## **5. Prodotto simile**

- (17) Come l'inchiesta iniziale, la presente procedura ha dimostrato che il carbonato di bario prodotto nella RPC ed esportato nell'Unione, quello prodotto e venduto sul mercato interno del paese di riferimento (India) e quello prodotto e venduto nell'Unione dal produttore richiedente dell'Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi fondamentali.
- (18) Tali prodotti sono perciò considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

## **C. DUMPING**

- (19) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se la scadenza delle misure esistenti possa comportare la persistenza del dumping.

### **1. Aspetti generali**

- (20) Dei 16 produttori esportatori cinesi noti contattati all'apertura dell'inchiesta in previsione della scadenza, tre hanno partecipato al campionamento e solo due hanno collaborato pienamente con la Commissione rispondendo all'intero questionario.

### **2. Paese di riferimento**

- (21) In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base e dato che la RPC è un'economia in transizione, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in un'economia di mercato (TEM) deve essere determinato in base al prezzo o al valore costruito di un paese terzo ad economia di mercato appropriato ("paese di riferimento").
- (22) Gli USA sono stati utilizzati come paese di riferimento nell'inchiesta iniziale e sono stati proposti per stabilire il valore normale nella presente inchiesta. È stato però ritenuto necessario verificare se questo paese fosse ancora appropriato per il presente riesame in previsione della scadenza. Tutti i produttori noti di carbonato di bario del mondo sono stati contattati, in Brasile, India, Giappone e negli USA. Sono pervenute due risposte, una da un produttore statunitense e una da un produttore dell'India.
- (23) Dopo un'attenta analisi di criteri come la produzione totale, il numero di produttori, la concorrenza del mercato, le importazioni totali, i dazi antidumping e i dazi doganali dei mercati interni americano e indiano, è stato deciso di scegliere l'India come paese di riferimento. L'India, selezionata in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, è stata considerata più appropriata degli USA a causa delle maggiori dimensioni del suo mercato, del maggior volume di importazioni e della maggiore concorrenza sul suo mercato interno per il prodotto in esame. Le parti interessate non hanno presentato alcuna osservazione od obiezione al riguardo. Di conseguenza, il valore normale per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM è stato basato sui dati forniti dal produttore indiano.



### **3. Importazioni in dumping durante il PIR**

#### *3.1. Valore normale*

- (24) Riguardo alla società cui è stato concesso il TEM nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha esaminato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, se le vendite di carbonato di bario effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti fossero state rappresentative durante il PIR, cioè se il volume totale di queste vendite corrispondesse ad almeno il 5% delle loro esportazioni del prodotto in esame nell'Unione. Dall'inchiesta è emerso che queste vendite non erano rappresentative e quindi il valore normale ha dovuto essere costruito. Il valore normale stabilito è stato basato sul costo di produzione totale, aggiungendovi le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e il profitto ottenuto sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali.
- (25) Per la società cui non è stato concesso il TEM nell'inchiesta iniziale il valore normale è stato stabilito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, sulla base delle informazioni fornite dal produttore che ha collaborato del paese di riferimento.
- (26) È stato innanzitutto stabilito se il volume totale delle vendite interne del prodotto simile ad acquirenti indipendenti fosse rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, cioè se corrispondesse ad almeno il 5% del volume totale delle vendite del prodotto in esame esportato nell'Unione. Le vendite sul mercato interno del produttore indiano che ha collaborato sono state considerate sufficientemente rappresentative durante il PIR.
- (27) La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come avvenute nell'ambito di normali operazioni commerciali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata determinata, per il prodotto simile venduto sul mercato indiano, la percentuale delle vendite remunerative effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti durante il PIR. Dato che non sono state effettuate vendite remunerative del prodotto simile durante il PIR, il valore normale ha dovuto essere costruito. Esso è stato calcolato sommando al totale del costo di produzione del produttore interessato un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita e un importo ragionevole per il profitto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. Le SGAV e il profitto sommati ai costi di produzione del prodotto simile erano in linea con quelli utilizzati nell'inchiesta iniziale e ammontavano al 10,6% per le SGAV e al 7,2% per il profitto. Non sono state fornite altre informazioni che dimostrassero che questi importi non erano ragionevoli o che il livello del profitto utilizzato superava il profitto normalmente realizzato da altri esportatori o produttori con le vendite di prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese d'origine.

#### *3.2. Prezzo all'esportazione*

- (28) Poiché tutte le vendite all'esportazione verso l'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti dell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili.

### 3.3. *Confronto*

- (29) Il confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica.
- (30) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione e a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, apportando adeguamenti, di alcune differenze nelle spese di trasporto e di commissione, che hanno inciso sui prezzi e sulla loro comparabilità.

### 3.4. *Margine di dumping*

- (31) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, allo stesso stadio commerciale.
- (32) Per la società cui è stato concesso il TEM nell'inchiesta iniziale, il confronto ha dimostrato che essa ha continuato il dumping a un livello persino superiore.
- (33) Per la società cui non è stato concesso il TEM nell'inchiesta iniziale, il confronto effettuato conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, ha dimostrato che essa ha praticato un dumping significativo. Questa società rappresenta il 98% delle esportazioni soggette al dazio residuo e il rimanente 2% dei produttori esportatori che non hanno collaborato al procedimento non può influire sul margine di dumping rilevato. Vista la loro mancata collaborazione, si ritiene inoltre che essi non possano praticare il dumping a un livello inferiore a quello della società che ha collaborato.

## **D.      PROBABILITÀ DEL PERSISTERE DEL DUMPING**

- (34) In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se l'abrogazione delle misure potesse comportare il rischio del persistere del dumping.
- (35) Per quanto riguarda la probabilità del persistere del dumping, sono stati esaminati l'evoluzione della produzione e della capacità produttiva nella RPC nonché la probabile evoluzione delle vendite all'esportazione verso i mercati dell'Unione europea e di altri paesi terzi.
- (36) Secondo la denuncia, la RPC è di gran lunga il maggior produttore mondiale di carbonato di bario. Inoltre, essa è anche il maggior produttore di barite, la principale materia prima necessaria per la fabbricazione del prodotto in esame. Le due società che hanno collaborato dispongono, da sole, di una capacità produttiva di 331 000 tonnellate all'anno, corrispondenti al triplo del consumo dell'UE nel PIR. Le due società hanno inoltre una capacità inutilizzata complessiva di 34 000 tonnellate, sufficiente per soddisfare metà del consumo dell'UE.
- (37) Tre dei principali produttori mondiali di carbonato di bario (USA, India e Brasile) applicano attualmente misure antidumping sulle importazioni cinesi del prodotto in esame. A causa della significativa capacità produttiva inutilizzata della Cina e delle pratiche di dumping di alcuni mercati, si può concludere che in caso di abrogazione delle misure si riverserebbero volumi supplementari sul mercato dell'UE.

- (38) Il fatto che i produttori esportatori cinesi siano riusciti, nonostante l'esistenza di misure antidumping sulle importazioni cinesi, ad esportare quantità significative verso l'UE nel PIR (a un prezzo medio di 251 €/t) e ad aumentare la loro quota di mercato nell'UE, dimostra il continuo interesse degli esportatori cinesi per il mercato dell'UE.
- (39) In base alle statistiche sulle esportazioni cinesi risulta ancor più chiaramente che l'UE è un mercato molto attraente i produttori esportatori cinesi, perché esportando nell'UE hanno potuto praticare alcuni dei loro prezzi all'esportazione più elevati, anche se in dumping. Secondo le statistiche sulle esportazioni cinesi, durante il PIR il prezzo medio di vendita all'UE era di 269 USD, FOB, mentre il prezzo medio delle esportazioni verso l'India era di 220 USD.
- (40) Le statistiche sulle esportazioni cinesi hanno rivelato che nonostante la scomparsa della principale applicazione del carbonato di bario, la produzione di TRC, le esportazioni cinesi sono aumentate a livello mondiale da 130 000 tonnellate nel 2009 a 158 000 tonnellate nel 2010.
- (41) Vista l'enorme capacità produttiva inutilizzata della Cina, si prevede che in caso di abrogazione delle misure le esportazioni cinesi saranno probabilmente dirette verso l'UE. Il fatto che i principali mercati del mondo, come gli USA, l'India e il Brasile, siano protetti da elevati dazi antidumping conferma questa conclusione.
- (42) Dato che non sussistono motivi per ritenere che gli esportatori cambieranno la loro politica dei prezzi in caso di abrogazione delle misure, i loro prezzi all'esportazione continueranno probabilmente ad essere oggetto di dumping.
- (43) Si conclude pertanto che esiste un rischio di persistenza del dumping.

#### E. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

- (44) L'unico produttore dell'Unione che ha collaborato rappresentava il 100% della produzione di BaCO<sub>3</sub> dell'Unione nel PIR. Si ritiene quindi che questo produttore costituisca l'industria dell'Unione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

#### F. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

##### 1. Consumo dell'Unione

Tabella 1: consumo dell'Unione

	2007	2008	2009	PIR
Consumo (t)	123 354	104 037	62 637	76 560
Indice	100	84	51	62

Fonte: risposte verificate dell'industria dell'Unione al questionario e statistiche di Eurostat

- (45) Il consumo dell'Unione è stato calcolato sommando il volume delle vendite dell'industria dell'Unione nell'UE e il volume delle importazioni dai paesi terzi, secondo i dati di Eurostat.

- (46) In base a ciò e come illustrato sopra nella tabella 1, nel periodo considerato il consumo dell'Unione ha registrato un notevole calo del 38%, dovuto alla scomparsa dell'attività di produzione di TRC nell'UE.

## 2. Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dalla RPC

Tabella 2: importazioni dalla RPC in volume, quota di mercato e prezzo all'importazione

	2007	2008	2009	PIR
Volume delle importazioni (t)	76 306	64 573	37 341	48 720
Indice	100	85	49	64
Quota di mercato	61,9 %	62,1 %	59,6 %	63,6 %
Indice	100	100	96	103
Prezzo all'importazione CIF EUR/t	230	257	239	251
Indice	100	112	104	109

Fonte: statistiche di Eurostat

- (47) Durante il periodo considerato i volumi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti del 36%, mentre il consumo nell'Unione è diminuito del 38%. Nonostante l'applicazione delle misure antidumping e il calo dei consumi, la quota di mercato cinese è aumentata del 3% nel corso del periodo considerato.
- (48) I prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono aumentati del 9% nel periodo considerato. Il maggior aumento dei prezzi è stato registrato tra il 2007 e il 2008, mentre nel 2009 i prezzi sono diminuiti, prima di aumentare nuovamente nel PIR.
- (49) Il prezzo medio franco fabbrica dell'industria dell'Unione è stato confrontato con i prezzi medi delle importazioni cinesi, CIF franco frontiera dell'Unione. Questi prezzi sono stati dedotti dai dati di Eurostat e comprendevano i costi post-importazione, i dazi doganali e i dazi antidumping. Il confronto ha evidenziato che i prezzi delle importazioni cinesi erano inferiori del 37,9% rispetto al prezzo di vendita dell'industria dell'Unione durante il PIR. In base a quanto precede, è stato rilevato che se non fossero state in vigore le misure, i prezzi delle importazioni cinesi sarebbero stati inferiori del 44,1% rispetto a quelli dell'industria dell'Unione.

## 3. Volume e quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi

- (50) Nel periodo considerato, il volume totale delle importazioni di BaCO<sub>3</sub> dai paesi terzi diversi dalla RPC è stato irrilevante e ha costituito meno dell'1% del consumo dell'Unione.
- (51) Va notato che i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi non erano inferiori rispetto ai prezzi dell'Unione nel PIR.

#### 4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

##### 4.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (52) Dato che l'industria dell'Unione è costituita da un solo produttore, i dati relativi a produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti hanno dovuto essere indicati in forma indicizzata.

Tabella 3: produzione dell'Unione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

Indice	2007	2008	2009	PIR
Produzione	100	79	36	47
Capacità produttiva	100	100	100	100
Utilizzo degli impianti	100	79	36	47

Fonte: risposte verificate dell'industria dell'Unione al questionario

- (53) La produzione dell'industria dell'Unione è aumentata del 53% nel corso del periodo considerato. Va notato che l'industria dell'Unione ha adattato il suo modello di produzione dal 2003 per affrontare adeguatamente la nuova situazione del mercato e la scomparsa della produzione di televisori con TRC nell'UE. Di conseguenza, la capacità produttiva è stata ridotta di oltre il 50%, dato che il prodotto oggetto del riesame è ora fabbricato in alternanza con il carbonato di stronzio ("SrCO<sub>3</sub>"), per mezzo degli stessi impianti.
- (54) La capacità produttiva dell'industria dell'Unione è rimasta stabile nel periodo considerato. L'utilizzo degli impianti ha quindi seguito un'evoluzione simile a quella dei volumi di produzione.

##### 4.2. Scorte

Tabella 4: scorte

	2007	2008	2009	PIR
Indice	100	97	41	41

Fonte: risposte verificate dell'industria dell'Unione al questionario

- (55) Durante il periodo considerato le scorte sono diminuite del 59%, una riduzione dovuta al calo della domanda e alla capacità dell'industria dell'UE di adattarsi alla nuova situazione del mercato.

#### 4.3. *Volume delle vendite e prezzi*

Tabella 5: Volume e valore delle vendite e prezzo di vendita unitario

	2007	2008	2009	PIR
Volume delle vendite (indice)	100	84	53	59
Valore delle vendite (indice)	100	92	66	73
Prezzo di vendita unitario (indice)	100	109	124	123

*Fonte: risposte verificate dell'industria dell'Unione al questionario*

- (56) Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 41% nel periodo considerato. Il calo maggiore è avvenuto nel 2009, a causa della crisi economica generale. La riduzione del volume delle vendite dell'industria dell'Unione è stata quindi proporzionalmente maggiore di quella del consumo dell'Unione nello stesso periodo. Il valore delle vendite è diminuito meno fortemente del volume, perché l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare il livello dei prezzi nel periodo considerato, durante il quale i prezzi di vendita unitari sono aumentati del 23%.

#### 4.4. *Quota di mercato e crescita*

Tabella 6: quota di mercato dell'industria dell'Unione

	2007	2008	2009	PIR
Indice	100	100	105	95

*Fonte: risposte verificate dell'industria dell'Unione al questionario e statistiche corrette di Eurostat*

- (57) La quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata del 5% nel 2009 ed è poi diminuita notevolmente, del 10%, nel PIR. Ciò dimostra che in assenza di una crescita sul mercato, l'industria dell'Unione non è riuscita a mantenere la sua quota di mercato.

#### 4.5. *Occupazione, produttività e salari*

Tabella 7: occupazione, salari e produttività

	2007	2008	2009	PIR
Occupazione (indice)	100	87	55	57
Salari (EUR/dipendente; indice)	100	108	106	113
Produttività (indice)	100	91	65	82

Fonte: risposte verificate dell'industria dell'Unione al questionario

- (58) L'occupazione è diminuita nettamente nel periodo considerato, a causa della crisi economica e della nuova situazione del mercato. I salari medi sono aumentati del 13% per l'alto tasso di inflazione che ha avuto un impatto diretto sull'indicizzazione dei salari. La produttività è diminuita del 18% nello stesso periodo, a causa della riduzione del volume di produzione che non ha potuto essere compensata con la riduzione degli effettivi.

#### 4.6. Redditività

Tabella 8: redditività

	2007	2008	2009	PIR
Indice	-100	-192	-351	-206

Fonte: risposte verificate dell'industria dell'Unione al questionario

- (59) La redditività dell'industria dell'Unione è diminuita di oltre il 106% nel periodo considerato, a causa della crisi economica e della cessazione della produzione di televisori con TRC, che hanno avuto ripercussioni sui volumi di vendita e sui costi di produzione. L'industria ha subito perdite continue durante tutto il periodo considerato.

#### 4.7. Investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

Tabella 9: investimenti e utile sul capitale investito

	2007	2008	2009	PIR
Investimenti (indice)	100	82	90	97
Utile sul capitale investito (indice)	-100	-251	-506	-176

Fonte: risposte verificate dell'industria dell'Unione al questionario

- (60) Durante il periodo considerato gli investimenti sono rimasti stabili. Gli investimenti dell'industria dell'Unione sono stati imputati all'anno in cui sono stati effettuati. L'utile sul capitale investito (utile espresso in percentuale degli investimenti per anno) ha subito un'evoluzione negativa nel periodo considerato, come la redditività.
- (61) Dall'inchiesta non sono emerse prove del fatto che l'industria dell'Unione abbia avuto gravi problemi di reperimento di capitali. Va tuttavia notato che gli investimenti effettuati nel periodo considerato non sono stati significativi.

#### 4.8. *Flusso di cassa*

Tabella 10: flusso di cassa

	2007	2008	2009	PIR
Indice	-100	-83	25	32

*Fonte: risposte verificate dell'industria dell'Unione al questionario*

- (62) Il flusso di cassa è notevolmente migliorato nel periodo considerato a causa della riduzione dei volumi delle scorte.

#### 4.9. *Entità del margine di dumping*

- (63) In base ai dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato e da Eurostat, durante il PIR ha continuato a essere praticato, nonostante le misure in vigore, un dumping considerevole, a livelli persino superiori a quelli stabiliti nell'inchiesta iniziale.

#### 4.10. *Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping*

- (64) L'industria dell'Unione, in un contesto economico negativo dovuto alla crisi economica generale e alla scomparsa di un'importante applicazione, non si è ripresa dalle pratiche di dumping anteriori, in particolare in termini di volume delle vendite, prezzi di vendita e redditività. È stato inoltre constatato che le pratiche di dumping sono continuate nel PIR.

#### 4.11. *Attività di esportazione dell'industria dell'Unione*

Tabella 11: volume delle esportazioni dell'industria dell'Unione

	2007	2008	2009	PIR
Indice	100	86	45	66

*Fonte: risposte verificate dell'industria dell'Unione al questionario*

- (65) Le esportazioni di BaCO<sub>3</sub> dell'industria dell'Unione sono diminuite del 34% nel periodo considerato. L'industria dell'Unione ha potuto esportare solo volumi limitati, a causa della forte concorrenza delle esportazioni cinesi sui mercati dei paesi terzi. Il calo del volume delle esportazioni nel periodo considerato era dovuto anche alla crisi economica.

#### 4.12. *Conclusioni relative alla situazione dell'industria dell'Unione*

- (66) Mentre tutti i principali indicatori di pregiudizio, come il volume delle vendite, la redditività, la produzione, l'occupazione e la produttività, hanno avuto un'evoluzione negativa durante il periodo considerato, le misure antidumping hanno attenuato la gravità della situazione dell'industria dell'Unione.



- (67) La tendenza lievemente decrescente della quota di mercato dell'industria dell'Unione dimostra che, nonostante le misure in vigore e mentre il consumo del mercato diminuiva, le importazioni cinesi hanno non solo escluso gli altri paesi dal mercato, ma hanno anche acquisito quote di mercato ai danni dell'industria dell'Unione.
- (68) In conclusione, visto l'evoluzione positiva degli indicatori relativi all'industria dell'Unione, si ritiene che essa non abbia continuato a subire un grave pregiudizio durante il periodo considerato. Pertanto, è stato esaminato il rischio di persistenza del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.

## G.      **PROBABILITÀ DEL PERSISTERE DEL PREGIUDIZIO**

### 1.      **Sintesi dell'analisi del rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del dumping pregiudizievole**

- (69) Si ricorda che il consumo del mercato dell'UE è diminuito considerevolmente dopo l'inchiesta iniziale, a causa della scomparsa dei TRC e della crisi economica. In queste circostanze, la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata di più del 15%, mentre quella dell'industria dell'Unione e le importazioni dai paesi terzi sono diminuite notevolmente. Ciò dimostra che, nonostante le misure in vigore e il calo del consumo nell'UE, i produttori esportatori cinesi hanno continuato ad interessarsi al mercato dell'UE e sono riusciti ad escludere i paesi terzi dal mercato dell'UE.
- (70) Si ricorda inoltre che nel PIR i produttori esportatori della RPC hanno continuato, in misura molto significativa, a praticare il dumping e la sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'Unione. Di conseguenza non vi è motivo di credere che in futuro i cinesi non continueranno a praticare il dumping e la sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'Unione.
- (71) Dall'inchiesta è emerso che nel PIR i produttori cinesi avevano considerevoli capacità inutilizzate, che ammontavano a circa 280 000 tonnellate, corrispondenti a più del triplo del consumo del mercato dell'UE nel PIR. Nonostante l'aumento della domanda previsto nella RPC, si ritiene che l'eccesso di capacità continuerà e rimarrà molto significativo nei prossimi anni.
- (72) Il mercato dell'Unione è la principale destinazione delle esportazioni cinesi. Gli altri grandi mercati d'esportazione, come gli USA e l'India, applicano dazi antidumping elevati<sup>7</sup> sulle importazioni di BaCO<sub>3</sub> originarie dalla RPC. Questi mercati sono quindi praticamente inaccessibili per le esportazioni cinesi. Visto l'interesse dei produttori esportatori cinesi per il mercato dell'Unione, si prevede che in caso di abrogazione delle misure, un volume considerevole di esportazioni si riverserà sul mercato dell'Unione, determinando una forte depressione dei prezzi.

### 2.      **Conclusioni sul rischio di persistenza del pregiudizio**

- (73) In base a quanto precede, si ritiene che in caso di abrogazione delle misure, esista il rischio di un aumento significativo delle importazioni in dumping dalla RPC verso l'Unione, che eserciterà una pressione al ribasso sui prezzi. Una tale situazione porterebbe probabilmente a medio termine alla chiusura dell'industria dell'Unione dato

---

<sup>7</sup> I dazi antidumping indiani sulle importazioni cinesi di BaCO<sub>3</sub> vanno da 76,06 USD a 236 USD per tonnellata; i dazi antidumping degli USA sulle importazioni cinesi di BaCO<sub>3</sub> vanno da 34,4% a 81,3%.

che, da un lato, la diminuzione dei volumi delle vendite non le permetterebbe di diluire sufficientemente i costi fissi e, dall'altro, essa non potrebbe raggiungere livelli dei prezzi sufficienti. Nel periodo considerato la persistenza del pregiudizio è stata aggravata dalla crisi economica e dalla scomparsa di un'importante applicazione.

### **3. Evoluzioni successive al PIR**

- (74) Sebbene i prezzi delle importazioni provenienti dalla RPC siano aumentati del 17,8% dalla fine del PIR al febbraio 2011, mentre i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sono aumentati solo circa del 7% nello stesso periodo, i prezzi delle importazioni dalla RPC sono rimasti inferiori di più del 15% rispetto ai prezzi dell'UE dopo il PIR.

## **H. INTERESSE DELL'UNIONE**

### **1. Osservazione preliminare**

- (75) In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, è stato esaminato se una proroga delle misure antidumping attualmente in vigore sarebbe contraria all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione degli interessi delle varie parti coinvolte, cioè l'industria dell'Unione, gli importatori e gli utilizzatori del prodotto in esame.
- (76) Dato che la presente inchiesta è un riesame in previsione della scadenza, essa richiede che si analizzi una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore e si valuti qualsiasi impatto negativo indebito causato da tali misure alle parti interessate.
- (77) In base a ciò, è stato esaminato se esistono ragioni valide per concludere che non è nell'interesse dell'Unione mantenere le misure in questo specifico caso, nonostante le conclusioni sopraindicate sul rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio.

### **2. Interessi dell'industria dell'Unione**

- (78) L'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione ha operato in modo efficace sotto il profilo dei costi. In effetti, essa ha ridotto i suoi effettivi ed ha cambiato i modelli di produzione per adeguarsi alla nuova situazione del mercato e garantire la sostenibilità dell'impianto in cui, come menzionato nel considerando 53, si producono in alternanza BaCO<sub>3</sub> e SrCO<sub>3</sub>. Anche se non hanno contribuito alla ripresa della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione, le misure hanno permesso di attenuarne la gravità. Senza le misure in vigore, infatti, è probabile che il mercato dell'UE sarebbe stato inondato da importazioni a basso prezzo originarie della RPC e l'industria dell'Unione avrebbe dovuto cessare l'attività.
- (79) Come indicato sopra, il modello di produzione dell'industria dell'Unione è basato su due prodotti interdipendenti, il che significa che sono necessari volumi di vendita sufficienti per entrambi i prodotti per diluire i costi fissi. Se le misure dovessero scadere, l'aumento prevedibile del volume delle importazioni in dumping causerà una forte riduzione della produzione di BaCO<sub>3</sub>, che renderà meno redditizia la produzione di SrCO<sub>3</sub>, portando infine allo smantellamento dell'intero impianto.
- (80) In considerazione di quanto precede, si è concluso che è nell'interesse dell'industria dell'Unione mantenere le misure contro le importazioni in dumping dalla RPC.

### **3. Interesse degli importatori indipendenti**

- (81) La Commissione ha inviato questionari a tutti gli importatori indipendenti noti. Hanno risposto quattro importatori indipendenti, due dei quali erano produttori di una soluzione composta da carbonato di bario, additivi ed acqua, destinata all'industria del mattone.
- (82) Gli importatori hanno sostenuto che i dazi antidumping avevano determinato un aumento dei prezzi al momento della loro istituzione. A tale proposito va notato che tale differenza non era più visibile, poiché i prezzi delle esportazioni verso l'UE sono risultati di un livello simile a quello dei prezzi medi di tutti i mercati dei paesi terzi durante il PIR<sup>8</sup>.
- (83) Gli importatori hanno inoltre sostenuto che non vi era alcuna penuria di BaCO<sub>3</sub> sul mercato dell'UE, anche se incontravano sempre più difficoltà a procurarsi BaCO<sub>3</sub> proveniente dalla RPC a causa dell'aumento della domanda interna. Le statistiche relative alle importazioni non indicano tuttavia alcuna diminuzione del volume delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione durante o dopo il PIR, come confermato anche dai risultati riguardanti l'eccesso di capacità di cui al considerando 71.
- (84) È stato anche constatato che le misure in vigore non hanno avuto effetti negativi sulla situazione finanziaria degli importatori.
- (85) In considerazione di quanto precede, si è concluso che le misure attualmente in vigore non hanno alcun effetto particolarmente negativo sulla situazione finanziaria degli importatori e che il loro mantenimento non li penalizzerà indebitamente.

### **4. Interesse degli utilizzatori**

- (86) La Commissione ha inviato questionari a tutti gli utilizzatori noti. Hanno risposto nove utilizzatori del prodotto in esame. Come indicato nel considerando 16, i principali utilizzatori industriali di BaCO<sub>3</sub> nell'Unione sono attivi nell'industria del mattone e delle tegole, nel settore della ceramica e nella produzione di ferrite.
- (87) Un utilizzatore ha affermato che l'esistenza o il mantenimento delle misure non è nell'interesse degli utilizzatori, ma non ha dimostrato la sua asserzione. Nessun altro utilizzatore fra quelli che hanno risposto al questionario ha sostenuto che le misure avessero un impatto significativo sulle loro attività e che dovrebbero essere abrogate.

### **5. Conclusioni sull'interesse dell'Unione**

- (88) In base a quanto precede, si è concluso che non esistono ragioni valide contrarie alla proroga delle misure antidumping in vigore.

#### **I. MISURE ANTIDUMPING**

- (89) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base alle quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure. È stato anche fissato un

---

<sup>8</sup> Fonte: statistiche cinesi sulle esportazioni.

termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni e richieste concernenti le informazioni comunicate. In seguito alla comunicazione delle informazioni non sono pervenute osservazioni.

- (90) Da quanto precede consegue che, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di carbonato di bario originario della Cina, istituite dal regolamento (CE) n. 1175/2005, devono essere mantenute in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario, attualmente classificato al codice NC ex 2836 60 00 (codice TARIC 2836 60 00 10), originario della Repubblica popolare cinese.
2. L'importo del dazio antidumping definitivo è pari al valore fisso indicato di seguito per i prodotti fabbricati dai seguenti produttori:

Società	Aliquota del dazio (EUR/t)	Codice addizionale TARIC
Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd, 62, Qinglong Road, Songhe Town, Jingshan County, Hubei Province, RPC	6,3	A606
Zaozhuang Yongli Chemical Co. Ltd, South Zhuzibukuang Qichun, Zaozhuang City Center District, Shandong Province, RPC	8,1	A607
Tutte le altre società	56,4	A999

3. In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica e qualora, per questa ragione, il prezzo effettivamente pagato o pagabile subisca una riduzione proporzionale ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>9</sup>, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del valore fisso summenzionato, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

<sup>9</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e resta in vigore per un periodo di cinque anni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio  
Il presidente*